

DELIBERA N. 75/00

PROPOSTA AL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IN MATERIA DI CONCESSIONE AL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI TRASMISSIONE E DI DISPACCIAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERE b) E d), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481 E PER LA PROPOSTA AL MEDESIMO MINISTRO DELLA CONVENZIONE TIPO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 19 aprile 2000,
- Premesso che:
 - l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore) stipuli convenzioni, anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione (di seguito: i Titolari), per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con le altre reti e che le suddette convenzioni siano stipulate in conformità ad una convenzione tipo definita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: il Ministro dell'industria), su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), i cui contenuti minimi sono individuati in base alle disposizioni di cui al medesimo comma 8, lettere da a) a d);
 - l'Autorità, con delibera 11 maggio 1999, n. 63/99 (di seguito delibera n. 63/99), ha avviato un'istruttoria conoscitiva per la definizione della proposta al Ministro dell'industria di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, in tema di convenzione tipo tra gestore della rete e altri operatori, prevedendo che a tal fine potessero essere, tra l'altro, costituiti gruppi di lavoro informali con la partecipazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi allo scopo di definire aspetti con particolare contenuto tecnico o specialistico;

- nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva di cui al precedente alinea e, in particolare, nel corso dei lavori del gruppo di lavoro informale in seguito costituito, è stata segnalata l'esigenza, al fine di dare una compiuta disciplina alle attività di sviluppo della rete di trasmissione nazionale nella responsabilità del Gestore con riferimento a profili non direttamente attinenti il rapporto tra il medesimo Gestore e il singolo soggetto avente la disponibilità di porzioni della rete di trasmissione nazionale, la necessità di formulare altresì una proposta al Ministro dell'industria in materia di concessione al Gestore delle attività di trasmissione e dispacciamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- Visti:
 - il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
 - la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
 - la legge 22 ottobre 1971, n. 865;
 - la legge 8 luglio 1986, n. 349, e in particolare l'articolo 6;
 - la legge 8 giugno 1990, n. 142, e in particolare l'articolo 27, e successive modifiche e integrazioni;
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater e 15, e successive modifiche e integrazioni;
 - la legge n. 481/95;
 - il decreto legislativo n. 79/99;
- Visti:
 - il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 104 del 26 aprile 1965, e, in particolare, l'articolo 9;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 29 agosto 1977, e successive modifiche;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1994;
- Visti:
 - il decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999 e, in particolare, l'articolo 3, comma 5;
 - il decreto del Ministro dell'industria 21 gennaio 2000, recante assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società Gestore della rete di trasmissione

nazionale Spa., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000;

- la direttiva del Ministro dell'industria 21 gennaio 2000, recante direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000;
- Viste:
 - la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e in particolare l'articolo 5;
 - la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999;
 - la delibera n. 63/99;
 - la delibera dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 86/99, recante parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo schema di decreto per la determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
 - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
 - la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00, recante emanazione di direttive al Gestore per l'adozione di regole tecniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000;
- Considerato che:
 - ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, la convenzione tipo di cui in premessa deve prevedere:
 - a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione,

- gestione e sviluppo della rete;
 - b) un'adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;
 - c) le modalità di accertamento di disfunzioni e di inadempimenti e la determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;
 - d) le modalità di coinvolgimento delle regioni interessate per quanto concerne la localizzazione, la razionalizzazione e lo sviluppo delle reti;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, l'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non può comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalità disciplinate dal medesimo decreto;
- la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con le altre reti presuppone l'individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti delle porzioni della rete di trasmissione nazionale, anche allo scopo di definire le responsabilità connesse al loro funzionamento;
- gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale possono in taluni casi interessare esclusivamente gli impianti nella disponibilità di un unico Titolare;
- Considerati gli esiti del procedimento avviato dall'Autorità con la delibera n. 63/99, e in particolare i contributi dei gruppi di lavoro informali costituiti dall'Autorità con la partecipazione dei soggetti interessati, i commenti e le osservazioni acquisite;
- Ritenuta l'opportunità che:
 - le caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti facenti parte di porzioni della rete di trasmissione nazionale siano individuate in appositi allegati alle convenzioni da stipularsi ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, e che alcuni allegati possano essere predisposti anche successivamente alla stipula della singola convenzione;
 - le attività di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale non possano essere vincolate o condizionate da attività estranee al servizio elettrico;
 - il Gestore definisca accordi operativi per l'esecuzione delle manovre sugli impianti e individui strumenti di programmazione per l'esecuzione delle manovre medesime, anche in condizioni critiche di funzionamento del sistema elettrico;
 - vengano programmati gli interventi che comportano l'indisponibilità di impianti facenti parte di porzioni della rete di trasmissione nazionale al fine di garantire la corretta

gestione della medesima anche in relazione alle esigenze dei suoi utenti;

- il Gestore, nel caso in cui si verificano disfunzioni, svolga accertamenti finalizzati alla verifica del fatto che l'attività di manutenzione della rete di trasmissione nazionale sia effettuata secondo le procedure definite dai Titolari e che tale attività risulti da idonea documentazione;
- l'esecuzione degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale sia affidata, salvo il caso previsto dal successivo alinea, sulla base di procedure di confronto concorrenziale al fine di garantire la massima concorrenza ed efficienza;
- l'esecuzione degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale che interessano esclusivamente impianti delle porzioni della rete medesima sia affidata ai Titolari delle porzioni medesime e, nel caso in cui non intervenga l'accordo tra il Gestore e i Titolari in ordine alle condizioni economiche di tali interventi, tali condizioni siano determinate da un collegio di arbitratori ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile;
- il Gestore effettui il controllo della rete di trasmissione nazionale, anche attraverso l'acquisizione di informazioni relative al funzionamento degli impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale per l'attività di trasmissione, la richiesta di dati, notizie e documenti, nonché attraverso l'accesso agli impianti medesimi;
- al fine di assicurare la massima disponibilità degli impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale per l'attività di trasmissione, si prevedano modalità di remunerazione delle attività e degli investimenti dei Titolari che tengano conto della disponibilità effettiva degli impianti medesimi;

DELIBERA

- Di proporre, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, l'inserimento, nel decreto avente ad oggetto la disciplina della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, delle disposizioni riportate nell'Allegato A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di proporre, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione del provvedimento, avente ad oggetto la convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti, riportato nell'Allegato B alla presente delibera di cui

costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di dare mandato al Presidente affinché la presente delibera venga trasmessa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i seguiti di competenza.